



AVVISO ALLA CLIENTELA

ULTIMO AGGIORNAMENTO 02/01/2016

PRINCIPALI NORME DI TRASPARENZA

Questo avviso contiene l'indicazione dei diritti e degli strumenti di tutela della clientela ai sensi dell'art. 16 della Legge 108/1996, del Titolo VI del T.U. Bancario, della Delibera CICR del 4 Marzo 2003, del Provvedimento di attuazione della Banca d'Italia del 25 Luglio 2003 e del Provvedimento UIC del 29 Aprile 2005.

ALPAFIN SOLUZIONI PER IL CREDITO DI ALPARONE IVAN

Corso Unione Sovietica, 371 - 10135 TORINO (TO)

Tel. +39 011 19711061 - Fax +39 011 19711061

P.Iva N° 09257710013 - R.E.A. N° 1037284

Albo Mediatori AGENTI presso OAM n° a5625

Premesso che:

- L'agente in attività finanziaria è colui che professionalmente, a titolo esclusivo, mette in relazione, banche o intermediari finanziari con la potenziale clientela al fine della concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma;
- L'agente in attività finanziaria deve essere iscritto all' OAM;
- all'agente in attività finanziaria è vietato concludere contratti di finanziamento nonché effettuare, per conto di banche o intermediari finanziari, l'erogazione di finanziamenti, inclusi eventuali anticipi di questi, ed ogni forma di pagamento o di incasso di denaro contante, di altri mezzi di pagamento o di titoli di credito, ad eccezione della mera consegna di assegni non trasferibili integralmente compilati dalle banche o dagli intermediari finanziari o dal cliente.

DIRITTI DELLA CLIENTELA

Il cliente ha il diritto:

- 1) di avere a disposizione e di poter asportare copia di questo "avviso" presso ciascun locale dell'agente aperto al pubblico. Nel caso in cui l'agente si avvalga di tecniche di comunicazione a distanza, l'avviso è messo a disposizione su supporto cartaceo o su altro supporto durevole o, nel caso specifico della rete internet, è accessibile sulla homepage del sito utilizzato dal l'agente e su ogni pagina del sito dedicato ai rapporti commerciali con il cliente;
- 2) di avere a disposizione e di poter asportare i "fogli informativi", datati ed aggiornati, presso ciascun locale dell' agente aperto al pubblico. Nel caso in cui l'agente si avvalga di tecniche di comunicazione a distanza i "fogli informativi" sono messi a disposizione su supporto cartaceo o su altro supporto durevole o, nel caso specifico della rete internet, sono accessibili sulla homepage del sito utilizzato dal'agente e su ogni pagina del sito dedicato ai rapporti commerciali con il cliente. I "fogli informativi" contengono informazioni sull'agente sulle caratteristiche e sui rischi tipici del servizio, sulle condizioni economiche, sulle principali clausole contrattuali;
- 3) di ottenere, su espressa richiesta, copia del testo del contratto idonea per la stipula che include anche un documento di sintesi riepilogativo delle principali condizioni, che costituisce il frontespizio del contratto. La consegna della copia non impegna le parti alla conclusione del contratto;
- 4) di ricevere copia del contratto di mandato stipulato in forma scritta che include il documento di sintesi, che costituisce il frontespizio del mandato;
- 5) di ottenere, a proprie spese, su personale richiesta o su richiesta di colui che gli succede a qualunque titolo o su richiesta di colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. L'agente indica al cliente, o a chi per esso, al momento della richiesta, il presumibile importo delle relative spese;
- 6) di recedere dal contratto;
- 7) di rivolgersi al Foro competente, in caso di controversie.

STRUMENTI A TUTELA

Sono a tutela del cliente:

- 1) l'obbligo della forma scritta del contratto di mandato con l'agente.
- 2) l'obbligo, in caso di offerta svolta in luogo diverso dal domicilio o dalla sede o da altro locale aperto al pubblico dell'agente, di consegnare al cliente copia di questo avviso e dei fogli informativi relativi al servizio offerto.
- 3) il diritto di recesso entro sette giorni dalla data della stipula del contratto di mandato.

PROCEDURE IN CASO DI CONTROVERSIE

In caso dell'insorgere di controversie, il foro competente in via esclusiva sarà quello di Torino.